

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE****18.05.2012****N. 554****Approvazione della Disciplina dell'apprendistato professionalizzante o di mestiere.**

## LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge 24 dicembre 2007 n. 247 (Norme di attuazione del protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l'equità e la crescita sostenibili, nonché ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale) e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 14 settembre 2011 n.167 ( Testo Unico dell'Apprendistato);

VISTA la legge regionale 11 maggio 2009 n. 18 (Sistema educativo regionale di istruzione, formazione e orientamento);

VISTA la legge regionale 5 aprile 2012 n.13 recante "Modificazioni alla legge regionale 11 maggio 2009 n.18 (Sistema educativo regionale di istruzione, formazione e orientamento) ed alla legge regionale 1 agosto 2008 n.30 (Norme regionali per la promozione del lavoro)";

VISTA la deliberazione del Consiglio regionale 2 febbraio 2010 n. 2 di approvazione del Piano triennale regionale dell'istruzione, della formazione e del lavoro 2010-2012;

VISTA la deliberazione di Giunta regionale 24 settembre 2010 n.1115 di approvazione delle linee guida per l'introduzione sperimentale dello strumento del voucher formativo nell'ambito dell'apprendistato professionalizzante;

VISTA la deliberazione di Giunta regionale 28 giugno 2011 n.748 di integrazione alle linee guida per l'introduzione sperimentale dello strumento del voucher formativo nell'ambito dell'apprendistato professionalizzante;

PREMESSO CHE il d.lgs. 167/2011, in applicazione della delega conferita dall'articolo 1, comma 30, della legge 247/2007, come sostituito dall'articolo 46, comma 1, della legge 183/2010, ha riformato la disciplina del contratto di apprendistato abrogando la normativa preesistente;

PREMESSO in particolare che il comma 6 dell'articolo 7 del citato d.lgs. 167/2011 abroga, tra l'altro, ferma restando la disciplina di regolazione dei contratti di apprendistato già in essere, gli articoli da 47 a 53 del d.lgs. 276/2003, articoli che avevano trovato attuazione con gli articoli da 38 a 41 della legge regionale 11 maggio 2009 n. 18;

POSTO CHE l'articolo 7, comma 7 del citato d.lgs. 167/2011 prevede comunque un regime transitorio di applicazione delle regolazioni regionali vigenti entro e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore dello stesso, disponendo espressamente che "Per le Regioni e i settori ove la disciplina di cui al presente decreto non sia immediatamente operativa, trovano applicazione, in via transitoria e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le regolazioni vigenti.";

DATO ATTO che la sopracitata normativa nazionale ha richiesto necessariamente una rivisitazione ed adeguamento della legge regionale 11 maggio 2009 n. 18 per consentire una coerente operatività della Regione, operata con la legge regionale 5 aprile 2012 n.13;

VISTO il comma 3 dell'articolo 4 del citato d.lgs. 167/2011 che dispone che la formazione di tipo professionalizzante e di mestiere, svolta sotto la responsabilità dell'azienda, sia integrata, "nei limiti delle risorse annualmente disponibili, dall'offerta formativa pubblica, interna o esterna alla azienda, finalizzata all'acquisizione di competenze di base e trasversali" e venga disciplinata dalle Regioni "sentite le parti sociali e tenuto conto dell'età, del titolo di studio e delle competenze dell'apprendista.";

POSTO CHE l'articolo 40 della l.r. 18/2009, così come sostituito dalla l.r. 13/2012, recepisce la suddetta disposizione normativa demandando alla Giunta regionale il compito di emanare la relativa disciplina;

CONSIDERATO CHE la predetta disciplina è stata oggetto di consultazione con il partenariato socio-istituzionale ed ha ottenuto il parere favorevole della Commissione regionale di concertazione di cui all'articolo 6 della legge regionale 20 agosto 1998 n.27 nella seduta del 8 maggio 2012;

POSTO CHE, con l'entrata in vigore del d.lgs. 167/2011 e della normativa regionale di adeguamento, si è reso necessario fissare termini di chiusura, di cui si è data ampia diffusione sul sito regionale, dell'offerta formativa pubblica previgente e formulata in base all'allora vigente normativa nazionale e regionale, come segue:

- piano di formazione degli apprendisti anno 2007 termine di chiusura 25 aprile 2012. Possono pertanto aderire alla relativa offerta formativa pubblica solo gli apprendisti assunti fino al 25 aprile 2012 compreso;
- piano di formazione degli apprendisti seconda annualità 2006-2007: termine di chiusura 25 aprile 2012. Gli apprendisti possono pertanto aderire alla relativa offerta formativa pubblica fino al 25 aprile 2012 compreso attraverso l'iscrizione al soggetto attuatore secondo le modalità previste dal Piano stesso;
- sperimentazione voucher apprendistato professionalizzante: termine di chiusura 25 aprile 2012. Possono pertanto aderire alla relativa offerta formativa pubblica solo gli apprendisti assunti fino al 25 aprile 2012 compreso;

RITENUTO pertanto necessario, per quanto finora espresso, approvare la "Disciplina dell'apprendistato professionalizzante o di mestiere", allegata al presente provvedimento quale sua parte integrante e necessaria (Allegato 1);

DATO ATTO che, qualora si rendesse necessario a seguito di interventi normativi a livello nazionale, la disciplina di cui all'Allegato 1 potrà essere modificata e/o integrata con successivi provvedimenti;

SU PROPOSTA dell'Assessore alle Risorse finanziarie e controlli, patrimonio e amministrazione generale, istruzione, formazione, università, Sergio Rossetti e dell'Assessore alle Politiche Attive del Lavoro e dell'Occupazione, Politiche dell'Immigrazione e dell'Emigrazione, Trasporto, Giovanni Enrico Vesco:

#### DELIBERA

per i motivi in premessa specificati:

1. di approvare la "Disciplina dell'apprendistato professionalizzante o di mestiere" allegata alla presente deliberazione quale sua parte integrante e necessaria (Allegato 1);
2. di determinare che le disposizioni di cui all'Allegato 1 saranno applicabili agli apprendisti assunti con contratto di apprendistato professionalizzante o di mestiere allo scadere del termine di vigenza del regime transitorio previsto dal d.lgs. 1167/2011 (assunti dal 26 aprile 2012);
3. di dare atto che, qualora si rendesse necessario a seguito di interventi normativi a livello nazionale, la disciplina di cui all'Allegato 1 potrà essere modificata e/o integrata con successivi provvedimenti.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni o, alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notifica, comunicazione o pubblicazione dello stesso.

IL SEGRETARIO  
Tiziana Coloretti

(segue allegato)

**ALLEGATO 1****DISCIPLINA DELL'APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE O DI MESTIERE****QUADRO NORMATIVO**

- ✓ Decreto Legislativo 14 settembre 2011, n. 167 recante il "Testo unico dell'apprendistato" emanato sulla base della delega ricevuta con l'art. 1, co. 30, della L. 247/2007, ed in vigore dal 25 ottobre 2011;
- ✓ Legge regionale 11 maggio 2009 n. 18 (Sistema educativo regionale di istruzione, formazione e orientamento) ed in particolare l'art.40;
- ✓ Legge regionale 5 aprile 2012 n.13 di modificazione alla Legge regionale 11 maggio 2009 n. 18 ed alla Legge regionale 1 agosto 2008 n.30;
- ✓ Piano Triennale regionale dell'istruzione e della formazione e del lavoro 2010-2012, approvato dal Consiglio regionale con deliberazione 2 febbraio 2010 n. 2;
- ✓ Deliberazione di Giunta regionale del 29 dicembre 2010 n. 1678 di approvazione del progetto "Il laboratorio delle professioni di domani - fase 4 - il Sistema";
- ✓ Deliberazione della Giunta regionale 24 settembre 2010 n. 1115 di approvazione linee guida per l'introduzione sperimentale dello strumento del voucher formativo nell'ambito dell'apprendistato professionalizzante;
- ✓ Deliberazione della Giunta regionale 28 giugno 2011 n. 748 di integrazione delle linee guida per l'introduzione sperimentale dello strumento del voucher formativo nell'ambito dell'apprendistato professionalizzante.

**DEFINIZIONI**

**FORMAZIONE IN APPRENDISTATO:** la formazione in apprendistato è finalizzata all'acquisizione di competenze di base e trasversali e di competenze di tipo professionalizzante e di mestiere.

Ai sensi dell'art. 4, comma 3, del D. Lgs. 167/2011, la formazione finalizzata all'acquisizione di competenze di base e trasversali è disciplinata dalle Regioni, può essere erogata esternamente o internamente all'impresa, ed è a carico della Regione nei limiti delle risorse annualmente disponibili.

Ai sensi dell'art. 4, comma 2, del D. Lgs. 167/2011, la formazione finalizzata all'acquisizione di competenze di tipo professionalizzante e di mestiere è disciplinata mediante accordi interconfederali e dai contratti collettivi nazionali, ed è a carico dell'impresa.

**PIANO FORMATIVO INDIVIDUALE:** è allegato al contratto di apprendistato, di cui costituisce parte integrante. Definisce il percorso di formazione che deve essere seguito dall'apprendista per l'acquisizione delle competenze di base e trasversali e di tipo professionalizzante e di mestiere relative al profilo formativo. Il Piano Formativo Individuale, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera a) del D. Lgs. 167/2011, deve essere elaborato dalle imprese entro 30 giorni dalla stipulazione del contratto di assunzione dell'apprendista.

**SOGGETTO FORMATIVO:** è il soggetto deputato ad erogare l'attività formativa all'apprendista con il compito, al termine del percorso formativo, di certificare le competenze acquisite. Relativamente alla formazione svolta direttamente dall'azienda e finanziata dalla stessa il soggetto formativo, con onere di certificazione delle competenze acquisite, è l'impresa.

**TUTOR O REFERENTE AZIENDALE:** Ai sensi dell'art.2 comma 1, lettera d) del D. Lgs. 167/2011 si prevede la presenza di un tutor o referente aziendale che affianca e supporta l'apprendista nell'intero percorso formativo definito nel Piano Formativo Individuale e garantisce il raccordo tra formazione interna ed esterna all'azienda.

**CAPACITÀ FORMATIVA AZIENDALE:** le imprese che intendono erogare direttamente ai propri apprendisti la formazione finalizzata all'acquisizione delle competenze di base e trasversali devono produrre una dichiarazione di capacità formativa, che attesti:

- 1) la disponibilità di luoghi conformi alle normative vigenti;
- 2) la disponibilità di risorse umane con competenze adeguate al trasferimento dei contenuti formativi previsti;
- 3) l'utilizzo di documentazione atta a dimostrare la tracciabilità dell'attività formativa.

## OBIETTIVI E FINALITÀ

La Regione Liguria promuove l'apprendistato professionalizzante quale importante strumento formativo per la crescita qualitativa e l'inserimento dei giovani nel mercato del lavoro.

In osservanza a quanto definito dal Decreto Legislativo n. 167 del 14 settembre 2011 (Testo Unico dell'apprendistato) e dalla Legge regionale 5 aprile 2012 n.13 di modificazione alla Legge regionale 11 maggio 2009 n. 18 la presente disciplina è pertanto finalizzata a:

- ✓ definire gli standard minimi di erogazione dell'offerta formativa pubblica dedicata all'apprendistato professionalizzante (o contratto di mestiere) per l'acquisizione delle competenze di base e trasversali;
- ✓ definire i servizi resi disponibili, senza oneri a carico delle imprese e degli apprendisti, ad integrazione dell'offerta formativa per l'acquisizione delle competenze di base e trasversali.

## L'OFFERTA FORMATIVA PUBBLICA

La Regione Liguria provvede alla programmazione e all'attuazione dell'offerta formativa pubblica finalizzata all'acquisizione delle competenze di base e trasversali erogabile esternamente o internamente all'impresa, di cui assicura il finanziamento nei limiti delle risorse annualmente disponibili.

La Regione rende disponibile il Catalogo dell'offerta formativa nell'ambito del quale verranno indicati gli Organismi formativi deputati all'erogazione della formazione stessa.

L'impresa può scegliere se attuare l'intero percorso formativo relativo alle competenze di base trasversale dell'apprendista avvalendosi dell'offerta formativa pubblica oppure se farsi direttamente carico dell'attuazione del percorso. Nel caso in cui l'impresa attui direttamente la formazione dell'apprendista, dovrà comunque osservare la presente disciplina, oltre a dover produrre una dichiarazione di capacità formativa interna.

Nell'ambito del Catalogo dell'offerta formativa pubblica, la Regione, oltre ai percorsi formativi relativi alle competenze di base e trasversali, potrà inserire anche percorsi formativi relativi all'acquisizione delle competenze tecnico-professionali, percorsi formativi relativi al tutor aziendale, nonché azioni integrative di accompagnamento (quali ad esempio: elaborazione del Piano Formativo Individuale, redazione della certificazione delle competenze).

Per quanto attiene alla formazione finalizzata all'acquisizione delle competenze tecnico-professionali, ivi compresa quella per il tutor/referente aziendale, è necessario attenersi a quanto disciplinato dagli accordi interconfederali e dai contratti collettivi nazionali, ai sensi di quanto disposto dall'art. 4 del D. Lgs. 167/2011.

La formazione relativa alle competenze tecnico-professionali e le azioni integrative di accompagnamento nonché la formazione dei tutor saranno di norma a titolo oneroso per le imprese.

Ai sensi di quanto disposto dall'art.2 comma 1 del D.lgs. 167/2011, e dell'art. 40 comma 2 della l.r. n.18/2009 la Regione promuove l'utilizzo delle risorse dei Fondi Paritetici Interprofessionali, secondo le modalità da definire mediante specifici accordi, per il finanziamento dei percorsi formativi degli apprendisti.

## DESTINATARI

Sono destinatari dell'offerta formativa pubblica coloro che:

- hanno un'età compresa tra i 18 (17 anni per i possessori di qualifica professionale conseguita ai sensi del D.Lgs 17 ottobre 2005, n. 226) e i 29 anni al momento dell'assunzione;
- sono assunti, ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 167/2011, in tutti i settori di attività del comparto privato<sup>1</sup> con contratto di apprendistato professionalizzante o di mestiere per il conseguimento di una qualificazione professionale a fini contrattuali.

<sup>1</sup> L'applicazione del contratto di apprendistato per i settori di attività pubblici sarà operativa solo a seguito di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il

Possono inoltre essere destinatari dell'offerta formativa pubblica anche i lavoratori in mobilità secondo quanto previsto dall'art. 7 comma 4 del D.Lgs. 167/2011.

**SOGGETTI EROGATORI DELLA FORMAZIONE FINANZIATA  
PER L'ACQUISIZIONE DELLE COMPETENZE DI BASE E TRASVERSALI**

L'erogazione dell'offerta formativa finanziata con risorse pubbliche è affidata agli organismi formativi accreditati per la macrotipologia "formazione per tutto l'arco della vita" ai sensi della D.G.R. n. 28 del 22/01/2010 presenti all'interno del Catalogo formativo, attivato periodicamente mediante atti di programmazione regionali.

**I CONTENUTI DELLA FORMAZIONE  
PER L'ACQUISIZIONE DELLE COMPETENZE DI BASE E TRASVERSALI**

La durata della formazione da acquisire durante il triennio di apprendistato professionalizzante si differenzia in relazione al livello di scolarità dell'apprendista:

- ✓ 120 ore per gli apprendisti in possesso della sola licenza di scuola secondaria di primo grado o privi di titolo di studio;
- ✓ 80 ore per gli apprendisti in possesso di attestato di qualifica professionale, diploma professionale o diploma d'istruzione;
- ✓ 40 ore per gli apprendisti in possesso di laurea o di altri titoli di livello terziario.

Nel caso di successivi contratti di apprendistato professionalizzante stipulati dallo stesso lavoratore con diversi datori di lavoro, i periodi di formazione finalizzati all'acquisizione delle competenze di base e trasversali svolti, sono riconosciuti e si sommano al fine del raggiungimento delle ore di formazione previste nel rispetto dell'articolazione sopraindicata.

La formazione dovrà essere erogata secondo le seguenti modalità:

1. gli apprendisti, indipendentemente dal titolo di studio, sono tenuti alla partecipazione ad un corso della durata di 40 ore i cui contenuti formativi sono, prioritariamente, relativi a:
  - sicurezza;
  - contrattualistica;
  - competenze relazionali;
  - organizzazione ed economia.

Nell'ambito del percorso formativo è prevista l'attività di accoglienza e di verifica finale di efficacia didattica per una durata massima di 4 ore.

L'attività di accoglienza è finalizzata alla valutazione di ingresso e alla definizione del patto formativo tra "Soggetto attuatore - Tutor aziendale - Apprendista".

La verifica finale ha lo scopo di valutare l'efficacia didattica, il cui giudizio, da inserire nella relazione di fine corso, non modifica l'esito della frequenza.

2. Per gli apprendisti in possesso di qualifica o diploma è previsto un ulteriore corso, della durata di 40 ore, avente ad oggetto moduli formativi coerenti con le Raccomandazioni comunitarie in materia di competenze chiave per l'apprendimento permanente<sup>2</sup>.
3. Per gli apprendisti in possesso della licenza di scuola secondaria di primo grado o privi di titolo di studio è previsto un ulteriore corso, della durata di 80 ore, avente ad oggetto contenuti formativi coerenti con le Raccomandazioni comunitarie in materia di competenze chiave per l'apprendimento permanente<sup>3</sup>.

I contenuti relativi alla sicurezza e alla contrattualistica devono essere erogati agli apprendisti nel corso del primo anno di contratto.

### LA FORMAZIONE DEL TUTOR AZIENDALE

Le imprese che assumono apprendisti ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 167/2011 possono accedere, di norma a titolo oneroso, all'offerta formativa per i tutor aziendali erogata dagli Organismi formativi accreditati resi disponibili mediante il Catalogo formativo.

### CERTIFICAZIONE DEL PERCORSO FORMATIVO

L'esito dei percorsi formativi in apprendistato avviene attraverso:

- attestazione di partecipazione all'attività formativa;
- certificazione delle competenze acquisite.

Per attestazione di partecipazione si intende il documento formalizzato, da rilasciare annualmente all'apprendista, che attesta il numero di ore di formazione frequentate.

Per certificazione delle competenze si intende il riconoscimento, operato dai soggetti formativi, di una o più competenze acquisite dall'apprendista in un percorso formativo.

La registrazione delle competenze acquisite sul libretto formativo avviene in osservanza a quanto stabilito dal Titolo IV, Capo II "Riconoscimento, certificazione e titoli" della legge regionale n. 18/2009.

### MONITORAGGIO E VALUTAZIONE

La Regione, attraverso il coinvolgimento del partenariato sociale e degli enti bilaterali, garantisce una costante attività di valutazione e monitoraggio tesa a sostenere il processo di innovazione del sistema formativo dell'apprendistato professionalizzante e ad evidenziare le eventuali criticità e le proposte di miglioramento.

L'attività di valutazione e monitoraggio si attua mediante una costante verifica sulla realizzazione dei percorsi formativi, anche attraverso il sistema informativo dedicato.

L'attività svolta viene resa pubblica attraverso l'elaborazione di report periodici.

Tale attività contribuisce alla valutazione qualitativa complessiva del sistema formativo regionale.

---

<sup>2</sup> Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18/12/06, Allegato "Competenze chiave per l'apprendimento permanente - un quadro di riferimento europeo": comunicazione nella madrelingua, comunicazione nelle lingue straniere, competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia, competenza digitale, imparare a imparare, competenze sociali e civiche, spirito di iniziativa e imprenditorialità, consapevolezza ed espressione culturale.

<sup>3</sup> Ibidem.